

Da ultimo la ricorrente fa valere la violazione dei diritti fondamentali comunitari ovvero del diritto di ognuno ai medesimi diritti fondamentali, sotto il profilo del diritto di proprietà (v. art. 14 della Legge fondamentale tedesca), con riferimento all'intromissione, non rispettosa dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento, nell'azienda industriale istituita ed esercitata dalla ricorrente. In quanto diritto fondamentale valido per la generalità, si violerebbe il diritto, fissato nella Costituzione federale ma da osservare anche nell'ambito del diritto comunitario, alla «garanzia di ricorso giurisdizionale» (v. art. 19, n. 4, della Legge fondamentale tedesca).

(¹) GUL 208 del 24.7.1992, pag. 1.

Ricorso di Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 aprile 1999

(Causa T-77/99)

(1999/C 174/22)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 aprile 1999, il signor Girish Ojha, residente a Bierbeek (Belgio), con gli avv.ti Antonietta Ottati e Marc Dallemagne, del foro di Bruxelles, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente ex art. 90, n. 2, dello Statuto;
- condannare la convenuta a risarcire il ricorrente per un importo, rispettivamente di 1 552 339 BEF a titolo di danni materiali e di 300 000 BEF a titolo di danni morali;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è stato assegnato presso la delegazione della Commissione a Dacca (Bangladesh) sino al 31 dicembre 1992. Egli ha fatto importare in Bangladesh dal Belgio un'autovettura di marca Mercedes acquistata il 17 dicembre 1991 in esenzione dall'IVA. Il 5 gennaio 1993, egli ha ripreso servizio presso la Commissione a Bruxelles.

Secondo il ricorrente, il competente servizio della Commissione ha dichiarato il 23 dicembre 1992 ed il 15 gennaio 1993, sui moduli fiscali, che il ricorrente soddisfaceva le condizioni richieste per ottenere la franchigia doganale indicando erroneamente la data del 1° novembre 1992 quale data di entrata in servizio.

Successivamente, il ricorrente si è visto rifiutare l'immatricolazione del suo veicolo. Egli ha appreso in seguito che il numero di telaio del suo veicolo era stato bloccato dal servizio doganale in ragione del fatto che la Commissione non aveva fornito all'Administration des Douanes et Accises (Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette) belga le informazioni utili e necessarie, chieste a più riprese.

Secondo il ricorrente, gli illeciti amministrativi tali da impegnare la responsabilità della convenuta sono i seguenti:

- la convenuta non ha badato a che il fascicolo personale del ricorrente contenesse tutti i documenti importanti ed utili che avrebbero dovuto figurarvi al fine di poter fornire alle autorità belghe pareri ed informazioni corretti e completi.
- la convenuta non ha difeso correttamente gli interessi del ricorrente presso le autorità belghe, insistendo appunto sulla data del 1° novembre 1992, quando invece il fascicolo personale del ricorrente conteneva due documenti da cui risultava che la data della sua entrata in funzione era il 5 gennaio 1993;
- la convenuta non sembrava essere a conoscenza dei termini degli accordi conclusi col ministero delle Finanze belga e non ha compiuto sforzo alcuno per cercare di conoscerli.

I danni materiali sono costituiti dal canone di locazione di un veicolo, identico al veicolo del ricorrente il cui numero di telaio è stato bloccato, cioè 2 200 BEF al giorno per il periodo 1° febbraio 1996-31 dicembre 1997. I danni morali possono essere stimati ex aequo et bono a 300 000 BEF, poiché il ricorrente subisce un pregiudizio morale importante per effetto degli illeciti ed omissioni dei servizi della convenuta.

Ricorso della signora Sonia Marion Elder e del signor Robert Dale Elder contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° aprile 1999

(Causa T-78/99)

(1999/C 174/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° aprile 1999 la signora Sonia Marion Elder e il signor Robert Dale Elder, rappresentati dall'avv. Scott Crosby dello studio Kemmler Rapp Böhlke & Crosby, 9, Rond-Point, Bruxelles, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- (i) annullare la decisione della Commissione con cui è stata respinta la domanda di revisione proposta al Segretario generale della Commissione in data 6 gennaio 1999, decisione concretizzatasi per effetto di mancata risposta entro le ore 24 dell'8 febbraio 1999 o, in subordine, entro le ore 24 del 13 o 14 febbraio 1999;
- (ii) condannare la convenuta alle spese ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale.